

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.

N. 4 DEL 12.3.2019

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso.

ART. 2 – DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 1 comma 1 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 i medici curanti devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio ne è stata la causa; nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta morte è fatta dal medico necroscopo.

2. La denuncia di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso.

3. Ai medici necroscopici, salvi i casi di cui all'art. 1 comma 4 e 5 del D.P.R. n. 285/90, spetta il compito di accertare la morte, non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dal decesso, come previsto dall'art. 4 commi 4 e 5 del medesimo D.P.R.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne direttamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Agenzia di Tutela della Salute competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria ad incaricare il medico necroscopico per l'esame del materiale rinvenuto ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 — VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune il medico necroscopo, su incarico dell'Autorità sanitaria locale competente, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Agenzia della Tutela della Salute competente.

ART. 6 — CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco

pubblicato dal Ministero della Salute, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Agenzia della Tutela della Salute per le misure cautelative necessarie.

ART. 7 — RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 8 — NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Agenzia di Tutela della Salute competente.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 9 — RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privata quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano, per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritengano necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

5. I risultati del riscontro diagnostico devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dall'Agenzia di Tutela della Salute.

6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 — PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservanti, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento nonché quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.

ART. 11 — PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ART. 12 — RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico necroscopo dell'Agenzia di Tutela della Salute, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13 — POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiatura di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

2. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

ART. 14 — DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il deposito di osservazione serve per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, è ubicato presso i cimiteri comunali.

2. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale addetto.

3. Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri

portatori di radioattività, l'obitorio è ubicato presso l'Ospedale Manzoni di Lecco.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Agenzia di Tutela della Salute competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 — DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo il cadavere debitamente vestito o avvolto in lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 16 — CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere, saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 — TRASPORTO DELLE SALME

1. Il trasporto delle salme dovrà essere effettuato da Imprese funebri specializzate ed autorizzate ed i relativi costi saranno a totale carico del richiedente.
2. Il costo del trasporto salma può essere a carico del Comune nel caso in cui si rinviene cadaveri di persone ignote nel territorio comunale.
3. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'agenzia di Tutela della Salute competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco competente e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 18 — CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Agenzia di Tutela della Salute, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 19 — TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 — MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

1. I morti per infortunio o per altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero, od in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21 — PRECAUZIONI PER DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive e diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Agenzia di

Tutela della Salute competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22 — TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), del DPR 10 settembre 1990, n.285.

2. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

3. Ove richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23 — TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE.

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 24 — MODALITÀ PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Il trasporto della salma fuori dal Comune sarà fatto con carro avente le caratteristiche necessarie partendo dal domicilio o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dall'accompagnamento.

ART. 25 — AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la sepoltura ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

2. L'incaricato del trasporto del cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

3. Se il trasporto della salma avviene per via ferroviaria, su nave o aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 26 — ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. Per il trasporto del defunto dall'abitazione o dalla sala del commiato alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse la cerimonia religiosa si dovrà seguire la via più breve.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 — AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri se non accompagnati da apposita autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28 — CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento oltre al campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato depresso il cadavere.

ART. 29 — RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Il custode del cimitero riceve:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 30 — DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

ART. 31 — SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Sono tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme in cui agli artt. 76 e 77 del sopra citato DPR.

ART. 32 — CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
2. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

ART. 33 — FORMA E CLASSE DEI CAMPI

1. Le aree di inumazione sono divise in campi, sono tutti della stessa classe numerati con i numeri **1** e seguenti dal piano cimiteriale.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

ART. 34 — CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve essere applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, a cura del custode del cimitero dopo aver coperto la fossa con la terra.

ART. 35 — CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36 — DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte, più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio, destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso dello spazio di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 37— FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A DIECI ANNI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 38— MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le concessioni per inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 non rinnovabili.

ART. 39— REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 40— NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

2. Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti.

3. I campi sono contornati da cordoli in materiale idoneo con il numero progressivo delle fosse.

4. Sulle fosse è ammesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo. Le dimensioni del basamento non possono superare 0,80 metri di larghezza e 1 metro di lunghezza, mentre per gli elementi posizionati verticalmente non possono superare un'altezza di 0,50 metri.

5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile.

6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade.

7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro apposita istanza, darne autorizzazione.

ART. 41— ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private ad inumazioni, quanto delle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadono le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

2. Qualora ci fossero inadempienze l'Ufficio Tecnico disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento e le spese saranno a carico del concessionario.

ART. 42— SCADENZA DELLA CONCESSIONE — RECUPERO DEI MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

2. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto od utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

4.I congiunti che, alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

ART. 43—SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1.Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore o pari a trenta (30) anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

2.Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 44— TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1.Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2.La durata delle concessioni è fissata:

a)In anni 99 (novantanove) per aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia) salvo rinnovo;

b)In anni 30 (trenta) per posti in terra per tombe individuali, doppie sovrapposte in muratura, salvo rinnovo;

c)In anni 30 (trenta) per colombari o loculi individuali, non rinnovabile;

d)In anni 30 (trenta) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali, salvo rinnovo;

e)In anni 30 (trenta) per cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato, salvo rinnovo.

A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo per un periodo di 20 (venti) anni di tempo dietro il pagamento di canone di concessione.

3.Condizioni particolari:

a)Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

b)Per le tombe sovrapposte in muratura, in caso di sepoltura della seconda salma e nell'eventualità che non si possa inserire la cassa lateralmente previo scavo, il concessionario provvederà alla rimozione del monumento e al ripristino dello stesso, con costi a suo carico.

c)La richiesta di rinnovo potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di posti e tombe. Nel "campo C" come da allegato non sono rinnovabili.

d)In caso di tomba individuale con sovrapposizione di salma, su richiesta del concessionario l'Ufficio comunale competente consentirà una proroga della primitiva concessione per un periodo di tempo coincidente con la scadenza della successiva concessione, ed applicherà una tariffa calcolata proporzionalmente alla durata stessa.

e)Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengono alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venire meno (decadenza).

Pertanto i casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:

1.Mutamento del rapporto originario di concessione (riuso del sepolcro, da intendersi come una sorta di "rinuncia" implicita alla concessione perpetua che si estingue, su richiesta espressa del titolare dei diritti, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato, con conseguente "riassegnazione").

2.Esercizio del diritto d'uso in difformità rispetto alla volontà del fondatore della cappella o tomba di famiglia. La nuova concessione può essere rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. La riconferma della concessione viene concessa previa verifica, da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici, del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e previo pagamento della tariffa vigente per ogni entrata di salma non prevista nell'originaria concessione e degli oneri riferiti ad opere necessarie effettuate sul sepolcro.

ART. 45 — ATTO DI CONCESSIONE

1.La concessione di sepolture a tumulazione prevista dal precedente art. 44 può essere accordata a persone nate o residenti o che hanno avuto la residenza nel Comune, a comunità ed enti, secondo la disponibilità.

2.La concessione di sepoltura a tumulazione ossario o cinerario individuale o riunione resti può essere accordata anche a persone non nate, non residenti o che non hanno mai risieduto nel Comune di Costa Masnaga purché siano parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale di richiedenti, residenti al momento della domanda di concessione. La stessa concessione può essere accordata anche nel caso del coniuge, della persona con la quale è stata costituita una unione civile del convivente registrato.

3.La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

ART. 46 — PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE — CAUZIONE

1.Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a)l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b)l'importo della spesa dei servizi cimiteriali e dei diritti contrattuali.

2.Il Comune richiede il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

3.L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

4.Per le persone indicate nell'art. 45 non residenti al momento del decesso le tariffe di concessione cimiteriali sono incrementate del 100%.

5.L'incremento non si applica alle persone ricoverate in case di cura o di riposo presso le quali è stata trasferita la residenza.

ART. 47 — DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

3. Il concessionario deve farsi carico di tutti gli oneri relativi alla tumulazione quali scavo fossa, eventuali rimozioni monumento, ripristino aree nelle condizioni originarie.

ART. 48 — DECORRENZA DELLA CONCESSIONE — RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della domanda della concessione.

2. Alla scadenza della concessione, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere riconferma della sepoltura per un altro periodo di 20 anni di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata una sola volta, secondo la disponibilità previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione salvo il campo C come da allegato.

ART. 49 — SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 50 — CONCESSIONE DELL'AREA

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree disponibili.

2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo un solo rinnovo.

ART. 51 — PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro un anno dalla concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro il termine della validità del titolo abilitativo e portata a termine entro un anno dal rilascio dello stesso.

ART. 52 — MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. La presentazione ed l'iter per il rilascio del titolo abilitativo è disciplinato dalle leggi in materia edilizia vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
2. Nel provvedimento abilitativo verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta approvazione da parte del Comune.

ART. 53 — PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 54 — DIRITTI DI SEPOLCRO

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. All'atto della concessione, i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:
 - a) al coniuge del titolare (o titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - b) alla persona con la quale è stata costituita una unione civile con il titolare o al convivente residente del titolare;
 - c) a tutte le persone legate da un vincolo di parentela e/o di affinità entro il 4° grado, con il titolare o il coniuge o il convivente residente del titolare o il componente di una unione civile del titolare;
3. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o coabitanti nella stessa abitazione, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

ART. 55 — OSSARI, CINERARI, COLOMBARI

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

ART. 56— MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 51, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamera il deposito cauzionale di cui all'art. 46, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 57 — COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 46 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuate dal medico incaricato dall'Azienda Tutela della Salute e dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salvo eventuali sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 58 — SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme, i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 54.

ART. 59 — MANUTENZIONE DELL'OPERA

1. I concessionari di cappelle di famiglie od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX

TOMBE INDIVIDUALI

ART. 60 — NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

2. La concessione ha la durata di anni **30 (trenta)** con un solo rinnovo di anni 20.

3. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versata al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa previste.

4. In caso di tomba individuale con sovrapposizione di salma, su richiesta del concessionario l'Ufficio comunale competente consentirà una proroga della primitiva concessione per un periodo di tempo coincidente con la scadenza della successiva concessione, ed applicherà una tariffa calcolata proporzionalmente alla durata stessa.

5. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

6. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinei;
- c) coniuge, persona con la quale è stata costituita una unione civile, convivente registrato;
- d) affini.

7. E' ammesso, tranne che per le concessioni perpetue, anche il collocamento di massimo 2 cassette con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo fissato per riunione resti, scavi ed eventuali esumazioni, dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 61 — SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di cassoni in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed altra di legno forte, entrambi corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

2. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 in particolare, deve essere previsto per ogni loculo uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

3. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalle tariffe previste.

4. La concessione della sovrapposizione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

5. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

6. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinei;
- c) coniuge, persona con la quale è stata costituita una unione civile, convivente registrato;
- d) affini.

7. E' ammesso anche il collocamento di massimo 2 cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo fissato per riunione resti, scavi ed eventuali esumazioni, dietro consenso scritto del concessionario o successore, con scadenza alla primitiva concessione in assenza nel caso di tomba sovrapposta della seconda salma.

ART. 62 — TERMINI PER COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la esumazione della stessa e la sua inumazione in campo comune secondo le tariffe previste e a carico del concessionario.

2. Al concessionario o successore verrà rimborsato il 60 % del corrispettivo versato per l'area.

ART. 63 — MANUTENZIONE — REVOCA — DECADENZA

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 56 e 59.

2. La decadenza della concessione sarà comunicata ai concessionari 3 mesi prima, mediante lettera di avviso.

3. Trascorso tale termine la concessione sarà dichiarata scaduta e l'ufficio provvederà ad estumulare la salma e a depositarla nell'ossario comune.

4. Qualora la salma non fosse mineralizzata, sarà posta nel campo comune per un durata di anni due.

TITOLO X

COLOMBARI

ART. 64 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione dei loculi è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

2. Per l'assegnazione dei loculi, si procederà a partire dalla parte sinistra a destra in maniera orizzontale iniziando dal basso verso l'alto.

3. In caso di morte di uno dei coniugi, dei componenti di una unione civile, dei conviventi registrati, può chiedere contestualmente la concessione del loculo attiguo.

4. La decorrenza inizierà dalla data della domanda di concessione stessa.

5. Nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato e a fronte di una successiva richiesta di revoca della concessione per una diversa opzione di luogo e modalità di sepoltura, verrà rimborsata la quota della originaria tariffa di concessione cimiteriale, riproporzionata per il periodo mancante alla scadenza della concessione stessa, senza l'applicazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

6. A fronte di una richiesta scritta del concessionario o del successore, è ammesso anche il collocamento di massimo 2 cassettoni con i resti o le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo fissato per riunione resti, scavi ed eventuali esumazioni, dietro consenso scritto del concessionario o successore del loculo.

ART. 65 — LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

1. Le caratteristiche delle lapidi di chiusura dei colombari ed i relativi ornamenti sono quelli riportati nello schema allegato al presente regolamento.

2.Per la chiusura dei loculi sarà versato al Comune l'importo previsto nella tabella allegata alla deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 66 — CARATTERISTICHE DEI FERETRI

11.Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e, l'altra esterna, di legno come specificato dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 67 - DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1.Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

2.La concessione ha la durata di anni 30.

3.Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

4.E' anche nella facoltà degli eredi collocare i resti mortali in apposite nicchie ossario, a pagamento.

TITOLO XI

OSSARI E CINERARI

ART. 68 — OSSARIO COMUNE

1.Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte dalla vista pubblica.

ART. 69 — NICCHIE OSSARIO

1.Le nicchie ossario raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

2.Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

3.Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte delle persone cui i resti appartengono.

4.La concessione ha la durata di anni 30 dalla data di domanda di concessione, salvo un solo rinnovo.

ART. 70 — CINERARIO COMUNE E GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1.Il cinerario comune è il luogo per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione della salme. Il giardino delle rimembranze è quello per la dispersione delle ceneri, per i quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure nel caso i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'area allo scopo destinata.

ART. 71 — CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono le urne che devono contenere i resti di una sola persona e devono riportarne all'esterno il nome e cognome del defunto.

2. Sulle lastre di chiusura delle cellette cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di nascita e di morte delle persone cui i resti appartengono.

3. La concessione ha la durata di anni 30 dalla data di domanda di concessione, salvo un solo rinnovo.

4. In caso di morte di uno dei coniugi, dei componenti di una unione civile, dei conviventi registrati, il superstite residente può chiedere contestualmente la concessione della nicchia attigua.

TITOLO XII

CREMAZIONE

ART. 72 – CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. Il soggetto richiedente può comunque avvalersi di altri impianti autorizzati.

ART. 73 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 30.03.2001 n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, previa istanza dei familiari o di loro delegato, contestualmente alla presentazione dei documenti di seguito elencati:

a) disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Laddove il defunto risultasse iscritto ad Associazioni accreditate, aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'Associato di proprio pugno, dalla quale si evinca la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal Presidente dell'Associazione medesima. Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'Associazione (art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30.03.2001 n. 130;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorrerà un atto scritto dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o del convivente registrato o del componente dell'unione civile e dei parenti più prossimi, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto e/o del dichiarante. Qualora la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltrerà immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti dei medesimi;

c) copia del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) ove occorra caso di morte improvvisa e sospetta, dovrà essere presentato il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria alla cremazione del cadavere;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto, in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

ART. 74 – URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri saranno raccolte in apposita urna cineraria sigillata. L'urna dovrà essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria è destinata a contenere le ceneri di un solo cadavere, dovrà portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna potrà essere collocata nel cimitero, in apposita nicchia o in un colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare viene regolamentata come segue:

a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), della Legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la dichiarazione di espressa volontà del defunto stesso, sia in forma testamentaria che in altra forma olografa, o per volontà del coniuge o del convivente registrato o del componente di una unione civile o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76,e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

b) il luogo di conservazione;

c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, laddove il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare affidatario dell'urna cineraria.

7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo, per un massimo di 2 urne. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Agenzia di Tutela della Salute competente.

8. Qualora il defunto avesse disposto per la dispersione delle ceneri, questa avverrà con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 30.03.2001 n. 130, nei luoghi a ciò deputati di cui alla lettera c), ad opera dei soggetti di cui alla lettera d) del citato art. 3 della stessa Legge, in ossequio alle disposizioni dell'art. 73 della Legge regionale 30.12.2009 n. 33, e dell'art. 13 del Regolamento regionale 09.11.2004 n. 6.

9. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, su apposito modulo.

10. La dispersione in cimitero avviene in un luogo appositamente individuato, denominato “Giardino dei Ricordi” o “Giardino delle Rimembranze”, che a norma dell’art. 10 del già citato Regolamento regionale n. 6/2004, dovrà essere presente nel cimitero comunale.

11. Laddove il defunto non avesse disposto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno disperse nel cinerario comunale.

12. La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 3 della Legge n. 130/2001.

13. I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza indicante le generalità di chi prenderà in consegna l’urna. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’art. 343 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’Ufficio Stato Civile.

14. Laddove l’affidatario dell’urna volesse recedere dall’affidamento delle ceneri, potrà conferirle al cinerario comunale o destinarle alla tumulazione.

15. Qualora il defunto abbia disposto per la diamantizzazione delle ceneri, in riferimento alle norme in materia, verrà rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile autorizzazione al trasporto, a cura di un avente titolo, dal luogo di conservazione a quello di trasformazione e viceversa.

ART. 75 - TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. All’infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di una salma da Comune a Comune è sottoposto all’autorizzazione di cui all’art 25.

TITOLO XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 76 – AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall’Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all’esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest’ultimo al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 2.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 77 – IMBALSAMAZIONI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 78 - IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

TITOLO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 79 — ESUMAZIONI

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo dal seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall'Autorità giudiziaria per esigenze della Giustizia.

ART. 80 — ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia in infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il dirigente del servizio di Igiene pubblica di ATS dichiarati che possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 81 — SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

2.Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute dichiarari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 82 — DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

1.È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2.Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice penale.

ART. 83 — TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1.Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2.Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 84 — RACCOLTA DELLE OSSA

1.Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario.

ART. 85 — PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

1.Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi di Lavoro della Agenzia di Tutela della Salute e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 86 — COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1.Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa.

TITOLO XV

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 87 — MANUTENZIONE E VIGILANZA

1.La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

2.Il Responsabile del Servizio Comunale competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 88 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio comunale competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. All'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale concorre con il Responsabile del Servizio comunale competente anche l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

3. L'attribuzione delle competenze ai vari Servizi comunali è determinata mediante il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal funzionigramma e dall'assegnazione delle risorse / capitoli con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

ART. 89 - CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il Custode del cimitero è alle dipendenze dei Responsabili di Servizi, individuati sulla base di quanto previsto all'art. 88, comma 3, per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, di concerto con il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

ART. 90 - TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Il Custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7. Egli, inoltre, iscrive giornalmente nell'apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 1, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

a) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine d'anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 91 - OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;

- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

2. Inoltre ha l'obbligo di:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- c) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cassetta ossario;
- d) consegnare all'Ufficio della Polizia Locale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 92 — ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 93 - DIVIETI DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- b) a chi porti con sé cani, ad esclusione dei non vedenti, od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

2. All'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che

servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 94 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1.E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

2.Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

3.L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

ART. 95 - NORME PER I VISITATORI

1.All'interno dei cimiteri i visitatori devono tenere un contegno corretto. E' vietato:

- a)attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b)asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c)recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d)gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
- e)sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f)disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII

SANZIONI

ART. 96 – SANZIONI

1.Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della legge regionale 30.12.2009 n. 33.

2.Per quanto non previsto dal Capo III, artt. da 67 a 77, della Legge regionale n. 33/2009, si osservano le disposizioni (artt. 32, 113 e 114) della Legge 24.11.1981 n. 689.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 97 - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE E DEI SERVIZI CIMITERIALI

1.Le tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti per i servizi, mentre le modifiche della durata delle concessioni,

l'introduzione di nuove concessioni e di nuovi servizi rimane di competenza del Consiglio comunale.

ART. 98 – NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i., alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché alla normativa della Regione Lombardia, in particolare al Regolamento n. 6 del 09.11.2004 ed alla Legge n. 33 del 30.12.2009.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad esclusione della durata della prima concessione o del già avvenuto rinnovo.

ART. 99 – NORMA TRANSITORIA

Vista la necessità di reperire nuovi colombari nel cimitero comunale per i prossimi nove anni e la difficoltà di inserire nell'attuale cimitero una nuova struttura con loculi, si rende necessario utilizzare i colombari esistenti del lotto denominato "Colombaro 1- zona vecchia" attualmente in concessione perpetua.

A questo scopo l'amministrazione comunale propone, a coloro che cederanno con rinuncia scritta il loculo del lotto denominato "Colombaro 1- zona vecchia" attualmente occupato, una speciale opportunità denominata "estumulazione straordinaria gratuita" per gli anni 2019-2020-2021, fino al raggiungimento di almeno novanta loculi.

A costo zero la salma verrà estumulata e :

a) se risulterà non ancora completamente mineralizzata verrà cremata e le ceneri verranno messe nelle cellette cinerarie o riunite in tombe o colombari.

b) se risulterà mineralizzata i resti verranno inseriti nelle apposite cassetine e poi negli ossari o riunite in tombe o colombari.